

CXXXVIII.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

residenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedi* (pag. 4473) — *Discussione dello stato di previsione dell'entrata 1910-911* (N. 440). Nella discussione generale parlano i senatori Parpaglia (pag. 4474) e Rattazzi, relatore (pag. 4478, 4482), ai quali risponde il ministro del tesoro (pag. 4476, 4481) — *Chiusura della discussione generale ed approvazione dei capitoli, dei riassunti e degli articoli del disegno di legge* — *Presentazione di relazione* (pag. 4510) — *Senza discussione si approva il disegno di legge: « Per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma »* (N. 371-B) (pag. 4510) — *Discussione del disegno di legge: « Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera »* (N. 437); nella discussione generale parlano i senatori Del Giudice (pag. 4513), Carasola, segretario dell' Ufficio centrale (pag. 4514) ed il ministro della pubblica istruzione (pag. 4514) — *Chiusura della discussione generale ed approvazione degli articoli del disegno di legge* — *Senza discussione si approva il disegno di legge: « Impianto di una rete radio-telegrafica interna »* (N. 421) (pag. 4514) — *Discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata di alcuni terreni presso Gaeta »* (N. 426). — *Parlano i senatori Torlonia* (pag. 4515), Ricci, relatore (pag. 4515), Pierantoni (pag. 4516) ed il ministro della guerra (pag. 4515, 4516) — *Chiusa la discussione del disegno di legge, l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni di fondi al capitolo n. 71, del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio stesso per gli esercizi 1911-912 e 1912-913 »* (N. 188-A). — *Nella discussione generale parla il senatore Frascara* (pag. 4517, 4518), al quale risponde il ministro di agricoltura (pag. 4517) — *Chiusa la discussione generale, si approvano senza discussione gli articoli del disegno di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Risultato di votazione* (pag. 4519).

La seduta. è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per le finanze.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese, per motivi di salute, i signori senatori Municchi, Gattini e Doria Ambrogio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Il relatore della nostra Commissione di finanze ha dichiarato che discutere il bilancio del 1910-1911 in questo momento equivale, non a discutere un bilancio preventivo, ma a discutere un bilancio consuntivo: non possiamo emettere giudizio sulle preventive somme, ma accettare il fatto compiuto.

Indubbiamente tutti dobbiamo associarci al lamento fatto dalla Commissione di finanze, ed associarci anche al voto fatto perchè ciò non avvenga in avvenire; voto però che è stato più volte ripetuto e che disgraziatamente più volte è caduto nel vuoto.

Due accenni gravissimi che si trovano nella relazione della Giunta del bilancio della Camera, e in quella della Commissione di finanze nostra devono richiamare l'attenzione del Senato.

Le due Commissioni si sono preoccupate di un fatto grave, del come cioè la rendita dell'imposta sui terreni vada enormemente decrescendo: dal '99-900 al '909-910 è diminuita di 24 milioni. Quello però che più specialmente hanno osservato le due Commissioni è il fatto che questa diminuzione avvenne a causa dell'applicazione dell'imposta sul nuovo catasto. Il nuovo catasto, applicato allora in 15 provincie ed ora in 16, ha portato una diminuzione di circa 12 milioni. La Commissione della Giunta del bilancio della Camera scriveva queste gravi parole: « È da esaminare se si possa per l'imposta sui terreni cambiare il sistema catastale sulle imposizioni dello Stato », e la Commissione finanziaria del Senato si esprime in questi termini: « Per la tassa sui terreni converrebbe stabilire definitivamente se si vuole oppur no conservare il sistema catastale stabilito dalla legge del 1886 sulla proprietà fondiaria ». E queste considerazioni son mosse dal fatto della notevole diminuzione avuta nel passato e dal concetto che se si segue questa pro-

porzione di regresso nell'imposta fondiaria quale risulta dai precedenti, di circa 12 milioni su 15 provincie, sulle rimanenti 53 provincie si verrebbe a conclusioni disastrose per la finanza. Ma il ragionamento non regge perchè vi furono delle provincie nelle quali o non vi fu diminuzione o è pocoificante.

L'egregio relatore del Senato però formula la domanda in modo più preciso e dice: « O conviene affrettare risolutamente il catasto o conviene ricorrere ad un altro sistema ». Io credo che, allo stato in cui noi siamo, non ci può essere altra soluzione che quella di affrettare il catasto perchè, intendiamoci, noi, bene o male, abbiamo scelto il sistema catastale come base dell'imposta dei terreni colla legge dell'86 e coi criteri da quella legge stabiliti, quindi in forza di quella legge si volle determinare la materia imponibile per quanto riguarda l'imposta fondiaria, e quella legge è stata applicata in alcune provincie che hanno già avuto un beneficio, non qual'è portato dalla legge dell'86, ossia dell'8 per cento, ma certo un beneficio significante perchè si è applicata l'aliquota del 10 per cento, mentre nelle altre provincie l'aliquota supera anche il doppio. Così in Italia ci troviamo in uno stato di sperequazione stridente tra quelle provincie, in cui l'imposta è applicata in base alla legge dell'86, e le altre provincie. Io credo che non si possa abbandonare il catasto senza offendere il più elementare senso di giustizia distributiva, è necessario che tutta la materia imponibile sia nello Stato accertata con lo stesso sistema.

Se fu accertata là rendita fondiaria col sistema della legge dell'86 in sedici provincie e per altre 39 il catasto si trova già avanzato negli studi, — anzi dirò di più che per la provincia di Torino, per quella di Bari e quella di Cuneo fra breve sarà messo in attuazione, — a me pare che non sia possibile tornare indietro, ma sia necessario conservare assolutamente lo stesso sistema. Sarà poi il caso di vedere se e come possa cambiarsi il sistema, dopo terminato il catasto; e tanto più sarà il caso di veder ciò se, come generalmente si pensa, noi ci avviamo ad un altro sistema radicale d'imposta, l'imposta graduale e globale, che certamente non avrebbe bisogno di base catastale, ed un accenno a quest'avviamento della tassa sul reddito complessivo si avrebbe nel

fatto che lo Stato vuole avocare a sè la tassa di famiglia che ora hanno i comuni; l'indole e l'organismo di questa tassa predispone la grande riforma.

Quindi io tengo a che il catasto non solo sia conservato, ma sia accelerato; e tengo a questo, onorevole ministro, perchè per me il catasto, come base per l'imposta, francamente non è la mia simpatia. Il catasto come base d'imposta non può rispondere al criterio di proporzionale imposta al reddito e coltura del fondo, che può variare, perchè è impossibile che si possa conservare il reddito anche agrario per una lunga serie di anni: però dobbiamo avere il catasto per un altro fine, per avviarci al catasto probatorio, utilissimo per gli effetti giuridici.

Questo sarà veramente il catasto che renderà il miglior servizio al paese nell'interesse della proprietà fondiaria, perchè con esso noi avremo, direi quasi, lo stato civile della nostra proprietà accertato in tutti i sensi, sia per la provenienza, sia per lo stato dei gravami che vi sono, sia infine per i trapassi che possono avvenire. Quindi io tengo assai a che il catasto non solo non venga abbandonato o ritardato, ma venga accelerato, raddoppiando gli sforzi, ricorrendo anche a liberi professionisti se manca il personale.

Ho notato anche un altro fatto: una diminuzione, tra la proposta fatta dal ministro Carcano nel novembre 1909 e la modificazione introdotta in questo bilancio in seguito a nota di variazione, di due milioni nella tassa sugli spiriti. E questa minore iscrizione nel presente bilancio, in rettifica dal proposto del novembre 1909, è giustificata dalla minore resa di questa tassa dalla data della presentazione del bilancio a quello della nota di variazione che è del 13 giugno 1910. E difatti una resa minore si è avuta in quel tempo, ma ora forse siamo in condizioni di poter accertare le cause di questa diminuzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti.

Non dico altro a questo riguardo, perchè siamo tutti sicuri che il Governo non solo farà quanto è possibile per accertare le responsabilità, per risarcire le finanze delle perdite sofferte, ma adopererà tutti i mezzi per rassicurare l'Italia dalla frode, da qualunque parte essa venga, e per qualunque cespite ed in qualunque forma.

Il relatore del bilancio, parlando dei gravami futuri che dovrà risentire il nostro bilancio, ha accennato alla legge sui tributi locali che certamente verrà in discussione, dappoichè è annunciato che l'attuale Ministero manterrà il progetto Sonnino, introducendovi però alcune modificazioni, nell'intento di armonizzare meglio la legge alle condizioni dei diversi comuni: una preghiera caldissima io rivolgo all'onorevole ministro nell'interesse dei comuni e anche delle provincie, ed è di affrettare la discussione di questa legge.

Badi, onor. ministro, questo disegno di legge ha creato molte speranze e molti timori, per l'avocazione allo Stato della tassa di famiglia e la cessione ai comuni dei dazi di consumo, questo sistema per alcuni comuni è un beneficio, per altri un danno.

E quello che ora maggiormente preoccupa è il pensiero che, a proposito dell'agitazione pel rincaro dei viveri, si suole ritenere che causa di questo rincaro siano le tasse sui consumi.

È evidente che in questo caso i comuni si troverebbero in durissime condizioni: se dovessero abbandonare parte delle rendite che lo Stato a loro cede, la condizione dei comuni sarebbe molto aleatoria.

Ad ogni modo, siccome molti comuni si sono fermati ad applicare la tassa di famiglia, perchè con la legge proposta veniva loro sottratta, e sono esitanti nel modificare le proprie tariffe del dazio di consumo e metodo di riscossione, è necessario, nell'interesse della loro economia, di sistemare le loro condizioni provvedendo con la promessa legge.

E badi, onor. ministro: ella sa che mentre la imposta fondiaria per lo Stato è diminuita di 12 milioni, invece la soprainposta è cresciuta, la comunale da 82 milioni a 95, la provinciale da 52 milioni a 59. E ciò avviene perchè i comuni ricorsero a quel cespite, onde poter far fronte ai loro bisogni ed ai gravami che giornalmente si impongono.

Da ciò ella vede che urge assolutamente risolvere questa questione dei tributi locali, perchè in qualche modo i comuni e le provincie possano non che prosperare, modestamente vivere, e soddisfare ai più urgenti bisogni che il progresso della civiltà impone, sia pure in omeopatiche proporzioni.

Non ho altro da dire. Mi sono permesso di fare queste osservazioni spintovi dagli appunti trovati nelle due relazioni della Camera e del Senato, nella fiducia che esse siano bene accolte dall'onor. ministro, il quale, mi auguro, vorrà dare assicurazioni che valgano a tranquillizzarci per quanto riguarda il catasto e la questione dei tributi locali. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. (*Segni di attenzione*). Signori senatori! Mi limiterò a fare brevissime dichiarazioni in risposta alle osservazioni contenute nella pregevole relazione della Commissione di finanze e alle altre osservazioni testè fatte dall'on. senatore Parpaglia.

Un voto comune alla Commissione di finanze e al senatore Parpaglia è che i lavori parlamentari siano condotti in modo da consentire la tempestiva discussione dei bilanci. A questo voto il Governo non può che fare plauso e, per quanto dipende dall'opera sua, procederà in guisa che esso sia soddisfatto. Il Senato ricorda che unicamente per le varie vicende politiche dell'anno scorso fu necessario ricorrere al sistema, che tutti deploriamo, dell'esercizio provvisorio.

Ad un altro voto della Commissione di finanze si è associato il senatore Parpaglia, a quello cioè di sollecitare i lavori per la formazione del nuovo catasto. Lo stato presente è questo: il nuovo catasto è attuato in sedici provincie; in quattro provincie è pubblicato; in altre quattro sono ultimate le operazioni di misura e di classamento; e in sedici provincie sono in corso i lavori. Come il Senato conosce, in bilancio è stanziata una somma rispettabile per i lavori relativi al nuovo catasto, cioè circa 10 milioni e mezzo per l'esercizio finanziario 1911-1912. Ma una delle ragioni che ritardano l'attuazione del nuovo catasto è la deficienza del personale. Recentemente il Parlamento ha votato una legge, ma solo per migliorare le condizioni economiche del personale, non per accrescerne il numero; il che non è facile, perchè manca sul mercato il personale adatto. Del resto mi risulta che il Ministero delle finanze attende a studi che hanno per scopo di poter affidare alcune operazioni a liberi professionisti; a questo riguardo è in corso di esame un regolamento.

A proposito del tempo e della spesa che abbisognano per l'attuazione del catasto, mi permetterà il Senato di ricordare che per la formazione del catasto lombardo-veneto, che si riferiva ad una superficie di poco più del decimo della superficie d'Italia, occorse un lungo lasso di tempo, e cioè dal 1805 al 1854, e la spesa di 45 milioni di lire. È sulle linee fondamentali di quel catasto che si vien preparando il catasto italiano.

Il senatore Parpaglia ha fatto un accenno alla tassa sugli spiriti che, in seguito agli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, promette di dare un reddito notevole per l'esercizio in corso, cioè circa 43 milioni. Ha accennato anche alle frodi consumate in alcuni centri del Regno.

L'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, ha già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, e mi piace confermarlo dinanzi al Senato, che il Governo procede col massimo rigore per colpire le frodi. L'autorità giudiziaria ha dato prova di grande energia e di rapidità di movimenti, e ad uguali sentimenti s'ispira l'Amministrazione finanziaria. (*Bene!*)

Posso altresì assicurare l'onor. senatore Parpaglia che il Governo ha ferma intenzione di condurre sollecitamente alla pubblica discussione il disegno di legge per i tributi locali, non appena la Commissione parlamentare, alla quale furono inviati pochi giorni or sono i nuovi emendamenti del Ministero, avrà presentato la sua relazione.

Il senatore Rattazzi, degno relatore della Commissione di finanze per il bilancio dell'entrata, ha avuto la cortesia d'indirizzarmi parole molto benevoli, del che vivamente lo ringrazio.

Egli ha espresso un voto che negli anni scorsi era contenuto nelle sue relazioni, il voto cioè che il Governo dia opera di resistenza efficace alle frequenti domande di esenzione o di riduzione di tasse e di imposte.

Il ministro del tesoro non può che essere grato all'onor. senatore Rattazzi ed alla Commissione di finanze di avere sollevato questa importante questione.

Il Governo procura di resistere il meglio che può, e cerca di far prevalere il criterio della proporzionalità nelle tasse sugli affari, sostituendo all'antica forma di agevolanza (tassa

fissa o esenzione completa) una riduzione della aliquota nei casi eccezionali in cui si riconosca la convenienza di accordare qualche sgravio. E questo criterio prevalse nell'ultima legge, assai importante, pei danneggiati del terremoto calabro-siculo.

La nota dominante della relazione della Commissione di finanze è quella di raccomandare al Governo di procedere con passo cauto e misurato nell'aumento delle spese.

Io non posso che essere riconoscente a questi incitamenti che vengono dalla autorevolissima Commissione di finanze del Senato del Regno.

Nella relazione si ricordano gli oneri già gravi che presentemente sono fuori bilancio, e che ascendono a 115 milioni nell'esercizio corrente 1910-911, ed alla cifra di circa 70 milioni per l'esercizio 1911-912.

Si ricorda altresì con molta esattezza che con leggi o con disegni di legge venuti dal mese di luglio in poi, si sono assunti impegni per ben 65 milioni.

È giusto mettere in rilievo che queste somme sono in parte la conseguenza della eredità lasciataci dal precedente Ministero, il quale, per spese che noi abbiamo dovuto riconoscere giustificate, prese in breve tempo impegni che, per il quinquennio dal 1909-910 al 1913-914, importano la somma notevole di 340 milioni. Del resto, per i 115 milioni dell'esercizio in corso, che sono fuori bilancio, basterà accennare al Senato poche cifre, le quali, ne sono certo, dimostreranno l'assoluta necessità di queste spese.

Infatti, 50 milioni si riferiscono a spese per le località colpite dal terremoto calabro-siculo; 13 milioni e più rappresentano, per 12 milioni, trasporti di spese militari all'esercizio 1910-912 dall'esercizio 1910-911 e, per oltre un milione, sono la conseguenza della riduzione della ferma dei carabinieri.

Altri 10 milioni riguardano maggiori spese per la pubblica istruzione, cioè per circa 3 milioni l'onere deriva da precedenti leggi, e per oltre 7 milioni dal disegno di legge per l'istruzione primaria e popolare. Infine altri 25 milioni di aumenti nel bilancio della marina, che tutti riconoscono indispensabili.

Queste somme soltanto ascendono a ben 98 milioni, e le altre spese, che per brevità tralascio di citare, non sono meno giustificate.

La Commissione di finanze, che mi ha rivolto importanti quesiti a cui mi sono dato premura di rispondere, sa che l'incremento dell'entrata nell'esercizio in corso è davvero meraviglioso; tanto più meraviglioso in quanto che l'agricoltura nazionale soffersse gravi perdite nello scorso anno, e il paese fu malauguratamente turbato dalla epidemia che tutti ricordano e da numerosi disordini meteorici.

Ebbene, non ostante questi fenomeni così contrari all'economia nazionale, noi abbiamo avuto in 7 mesi una maggiore entrata di 91 milioni, che equivalgono ad una media mensile di 13 milioni.

Usato alle previsioni modeste, io mi limito a presagire per i cinque mesi che ancora rimangono a finire l'anno finanziario soli 4 milioni al mese, il che vuol dire una maggiore entrata futura di 20 milioni.

Date queste previsioni, che non potranno fallire, mi piace annunziare al Senato che l'esercizio in corso si potrà chiudere con un avanzo che sorpasserà certamente i 30 milioni. (*Approvazioni vivissime*).

E qui ricordo la questione che l'illustre Presidente della Commissione di finanze, il senatore Finali, sollevava. Egli lamentava, qualche anno fa, che si turbasse il principio dell'autonomia dei bilanci, trasportando l'esuberanza attiva di un bilancio in un bilancio successivo. Ebbi già l'onore di dichiarare nell'esposizione finanziaria che questo metodo, scientificamente, potrebbe anche non essere censurato, oggi che il conto del Tesoro è in avanzo e non si tratterebbe quindi che di adoperare a buoni fini un credito del Tesoro. Ed è guidato da questo pensiero che proposi un disegno di legge nel quale si destinavano 16 milioni dell'avanzo dell'esercizio scorso alle spese occorrenti per la riparazione di danni dipendenti dai nubifragi e per l'epidemia colerica. Tuttavia, tenuto conto del prospero andamento delle entrate, il ministro del tesoro rinuncia ben volentieri a quella proposta, e presenterà in questi giorni un emendamento all'altro ramo del Parlamento nel senso che alle spese dei nubifragi e dell'epidemia sia provveduto con fondi della competenza dell'esercizio 1910-911.

FINALI. Bene!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. In buone condizioni si presenta altresì il prossimo esercizio,

sebbene gli oneri fuori bilancio, che nell'esposizione finanziaria erano indicati in 41 milioni, siano, nel breve giro di due mesi, accresciuti di altri 29 milioni. La maggior parte dei recenti impegni, e precisamente 17 milioni, è destinata allo svolgimento del programma navale, a cui il Senato ha dato sempre vivo e sincero il suo plauso.

Ebbene, pur applicando rigidi criteri di stima delle entrate, pur non calcolando i maggiori proventi che certamente si verificheranno nello spazio di 17 mesi dal 1° febbraio 1911 al 30 giugno 1912, si può presagire che l'avanzo dell'esercizio 1911-912 si aggirerà intorno a 12 milioni, salvi però gli effetti di un programma finanziario di opere pubbliche, che, d'accordo col collega dei lavori pubblici, sarà prossimamente presentato all'altro ramo del Parlamento.

Signori senatori! Come, al dire dell'oratore greco, una famosa battaglia navale non fu l'opera di Temistocle, ma degli Ateniesi; così è ai contribuenti italiani, veramente eroici, che si deve la grande vittoria finanziaria, che il nostro paese, dodici anni or sono, salutava dopo aver sostenuto aspri cimenti e sopportato gravi sacrifici.

Ma dello spirito di abnegazione dei nostri contribuenti, un patriottismo sano ci ammonisce di non abusare; le loro virtù non è prudente sottoporre a novelle prove.

La nota ispiratrice della Commissione di finanze, nota favorevole al rallentamento delle spese, è accolta dal Governo con vivo senso di gratitudine. Ormai deve essere nella coscienza di tutti che per non turbare lo svolgimento della economia nazionale, per mantenere nella sua saldezza l'equilibrio del bilancio e per conservare rispettato e sicuro il credito dello Stato, non occorre che una sola politica, la politica cauta delle spese.

Noi abbiamo apprestato i fondi necessari per assicurare la difesa nazionale terrestre e marittima, ed ora ci rimane ad aumentare ulteriormente la forza bilanciata, che il ministro della guerra più volte ha raccomandato, e non invano, al suo collega del tesoro. La legge del luglio 1910 segna un passo notevole nella via della risurrezione delle città distrutte, risurrezione che è cara e sacra ad ogni italiano. *(Bene!)*. Cospicui mezzi fornisce il disegno di legge per

l'istruzione primaria, che è oggetto delle sapienti cure del Senato. Somme non indifferenti si sono richieste per la rigenerazione igienica del paese; e, come ho accennato poc'anzi, sarà presentato fra breve un programma finanziario per le opere pubbliche, che forse avrà la conseguenza di restringere i non più larghi margini delle future disponibilità.

Dopo aver provveduto a queste ed altre esigenze che sono il portato dell'azione multiforme dello Stato moderno, non possiamo disconoscere che sarebbe pericoloso esporre la compagine del bilancio all'ipotesi di un sempre cospicuo e non mai interrotto incremento delle entrate. Al paese che produce e lavora il Parlamento e il Governo non potrebbero meglio rispondere che con un'opera diuturna e concorde, la quale valga a rallentare l'agile ritmo delle spese. Ma occorre altresì, come osservava recentemente Pasquale Villari, una disciplina sociale che tenga conto della realtà delle cose, bandisca le speranze irrealizzabili, moderi le soverchie pretese e riconduca lo spirito del popolo al senso della civile tranquillità.

E mi piace concludere, signori senatori, riaffermando il proposito che alla politica finanziaria, la quale assicuri, ad ogni costo, non soltanto il pareggio, ma un qualche avanzo, il ministro del tesoro è risoluto a conformare la sua azione, e spera di essere nell'alto compito fortificato dall'ambita benevolenza e dai saggi consigli del Senato. *(Vive e generali approvazioni. Applausi)*.

RATTAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. Nel ringraziare l'onorevole ministro del tesoro delle cortesi parole che ha voluto rivolgermi, debbo però fare alcune osservazioni su quanto egli ha esposto nel suo discorso.

Il ministro del tesoro sa da quali sentimenti di amicizia e di fiducia io sia animato a suo riguardo. Vorrà quindi accogliere le mie obiezioni come dettate, non già da spirito di opposizione, ma dal desiderio di concorrere con lui alla ricerca del vero, nell'interesse del paese.

Debbo premettere una piccola risposta, direi incidentale, su quel che riguarda i lavori parlamentari, perchè ciascuno abbia la propria responsabilità.

Non è al Parlamento che si deve far colpa del ritardo nella discussione dei bilanci. Questo Ministero fu costituito il 31 marzo dell'anno scorso; si è presentato alla Camera ed al Senato il 28 di aprile: avrebbe allora potuto sollecitare appunto questi che erano i lavori più importanti, ma il Ministero ha invece creduto di trattare di altre questioni, di differire poi la Camera, tenere brevi riunioni dal giugno al luglio, lasciare che tosto il Parlamento prendesse le sue vacanze, dichiarando che ai primi di novembre lo avrebbe riconvocato, specialmente per la discussione dei bilanci.

Il Parlamento fu richiamato invece il 29 di novembre, e pochi giorni sono rimasti alla Camera ed al Senato per occuparsi di questi importanti lavori. Dunque la responsabilità non è del Parlamento, è esclusivamente del Governo; ed io rinnovo la preghiera perchè i bilanci del 1911-12 siano esaminati sollecitamente. Il Governo sa, quando vuole, esercitare legittima influenza sullo svolgimento dei lavori parlamentari.

E vengo alla questione principale. Mi associo anzitutto al collega Parpaglia nelle due raccomandazioni che egli ha fatto al ministro del tesoro ed al ministro delle finanze, per il catasto e per una definizione della legge sui tributi locali. Quanto al catasto io ritengo, onorevole ministro, che se continuiamo col sistema di lasciare questo incarico solamente agli impiegati governativi, non si arriverà ad una conclusione. Manca il personale; il personale non è operoso come dovrebbe. Quindi meglio sarà ricorrere a quell'altro sistema che l'onorevole ministro del tesoro, con molta mia soddisfazione, mi ha assicurato che sia in studio, cioè di affidare il lavoro ai privati. Quanto ai tributi locali, io che raccomando così vivamente di non aggravare il bilancio dello Stato, non debbo fare la stessa raccomandazione quando si tratta degli interessi dei comuni e specialmente delle provincie.

Il Governo che si affatica a contentare tante istituzioni, ed anche tanti interessi di ordine meno importante, trascura assai quello che riguarda le provincie. Le provincie non sono più in grado di andare innanzi; coi carichi che hanno, e delle strade, e dei manicomi, e con altri che mano a mano si vanno loro mettendo addosso, non sono più in grado, ripeto,

di far fronte ai loro impegni. Perciò è indispensabile fare questa legge il più presto, perchè altrimenti poi lo Stato dovrà concorrere anche più largamente di quello che non dovrebbe fare oggi.

Dirò ora della questione più importante e complessa, l'esame del bilancio dell'entrata. Io non posso convenire intieramente in tutto quello che ha detto l'on. ministro. Sta di fatto che il bilancio di quest'anno porta un aumento di spesa superiore a quello preveduto, di 115 milioni. Tolgo i 48 milioni di rimborso alla Cassa, che si riferiscono al terremoto; limito le mie osservazioni ai 67 milioni; ora 67, che diventeranno fra pochi giorni di più se voteremo la legge sulla scuola che per quest'anno porta un aggravio di oltre 7 od 8 milioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono compresi nei 67.

RATTAZZI, *relatore*. Sta bene. Non è esatto che i 67 milioni di maggiori spese siano tutti conseguenza di leggi precedenti, del passato Ministero; molte spese sono conseguenza di leggi votate dopo il luglio 1910. Ma lasciamo questa che è una questione meno importante. Io ripeto che sta il fatto che noi, per spese in esecuzione di leggi, abbiamo 67 milioni di più di quello che avevamo preveduto. Ora io chieggo: se non si fosse verificato il maggior provento delle imposte oltre quello che era stato previsto — e questa previsione di un maggior provento era sperabile ma non sicuramente accertata — noi ci troveremmo quest'anno in disavanzo di 67 milioni. L'aritmetica è una sola: è un fatto che voi non avevate previsto questi 67 milioni che erano conseguenza di leggi precedenti, è un fatto che nelle previsioni dell'introito, questi 67 milioni non li avevate computati; dunque non avendo questa somma, noi rimanevamo in disavanzo. Ed allora io dico: è un sistema buono, sicuro, di formazione di bilanci, questo? A me non pare. Il ministro del tesoro fa grande assegnamento sulla potenzialità contributiva della ognor crescente prosperità e ricchezza nazionale, e giustifica questa sua fiducia con l'esempio dei proventi delle imposte di questo e di vari esercizi precedenti. Io divido questa sua speranza e questa sua fiducia e faccio voti che sia così, ma non può forse accadere, come è già accaduto, che nel movimento di ascendenza della ricchezza nazionale

vi sia una sosta per cui anche i proventi delle imposte si fermino? E se noi continuiamo a fare spese al di là di quello che permette il bilancio, non ci troveremo noi un giorno a non poter far fronte ad esse?

Non è già che io voglia dir nulla di nuovo o tanto meno insegnare nulla a chicchessia, poichè il Senato e il ministro del tesoro conoscono meglio di me la storia della nostra finanza; tuttavia è bene ricordarla.

Parlo dei periodi importanti: — Nel marzo 1876 il partito liberale moderato ha consegnato alla Sinistra, che arrivava al potere, il bilancio in perfetto pareggio, ed era giunto a questo a costo di sacrifici enormi salvando, mercè il valore altissimo di uomini come il Sella, il Lanza, il Minghetti, il paese dal fallimento.

Dal 1876 al 1888 il nuovo indirizzo finanziario fu mutato e si cominciò di nuovo a spendere; non solo, ma si affrontò anche la grave questione di un parziale cambiamento nel sistema tributario. Un ministro di grandissimo ingegno ha avuto il torto di far servire la finanza alla politica, onde noi siamo andati così oltre nelle spese che nel 1888 avemmo il dolorosissimo risveglio di un disavanzo, e di un disavanzo così forte che il Tesoro si trovò in debito di oltre 400 milioni.

Dal 1888 al 1900 si ritornò sulla buona via. Uomini veramente pregevoli, ai quali il paese deve essere riconoscente, come Giovanni Giolitti, il primo che iniziò questa politica finanziaria; come Sidney Sonnino che quale ministro del tesoro tanto fece per riporre le cose in ordine; come Luigi Luzzatti, ministro del tesoro, tutti hanno posto tale ordine e messo tale argine alle spese che le finanze sono state riordinate e il credito del paese ricostituito, in modo che si è potuta affrontare anche la grande operazione della conversione della rendita. Così si è rialzato fortemente il credito pubblico, e il paese vi ha risposto con un risveglio in tutte le sue energie agricole, industriali e commerciali.

Si sono ristabilite quindi non solo la consistenza e la resistenza del bilancio, ma anche nel paese tutto ha potuto ravvivarsi in modo che i gettiti delle imposte sono andati aumentando e le entrate dell'erario hanno ripreso il movimento ascendente, giungendo allo stato

veramente soddisfacente al quale siamo oggi arrivati.

Ma contemporaneamente abbiamo ripreso anche in larga misura le spese. L'esposizione finanziaria del ministro del tesoro ha ricordato a quali e quanti oneri abbiamo sottoposto questa nostra povera finanza. Io non sono preoccupato delle grandi, delle grosse spese; non parlo di quelle che si fanno per difesa della Nazione, poichè queste sono spese sacre per noi e sempre le supporteremo con cuore tranquillo, sapendo di compiere un dovere verso la Patria, per il suo onore, e anche per il suo interesse (*approvazioni*), ma mi preoccupano quelle infinite piccole spese che voi ogni giorno portate innanzi al Parlamento con numerosi progetti di legge, che sono piccoli rivoli che minano il bilancio. Ogni giorno voi presentate proposte, le quali portano la spesa di uno, di due, di tre milioni; alcune di esse sono innanzi a noi, altre si trovano innanzi all'altro ramo del Parlamento; quando ne avrete sommato l'importo totale, vedrete che impongono un onere superiore ai 120 o 130 milioni, per il quale voi non mi sapete dire altro che di sperare nel continuo aumento del gettito delle imposte. Ora io non credo che si debba affidare la finanza a questa speranza, ma che si debba affidarla solo a quello che è relativamente certo, e noi dobbiamo ritenere relativamente certo solo quello che risulta come media nel periodo di un decennio. Questa è buona regola di amministrazione.

L'onor. ministro del tesoro osservi che tra i maggiori proventi di quest'anno vi è quello del dazio sul grano. Io spero che in quest'anno tale provento doganale diminuisca, aumentando il prodotto del grano all'interno; quindi la finanza ne ricaverà minor vantaggio. Ma allora diminuirà anche quella speranza di maggiori proventi, sui quali dovremmo contare per far fronte a questi gravi impegni che ci assumiamo.

Per ciò io concludo: onor. ministro del tesoro, ella non lo dica solamente a noi come convinzione sua, della quale noi non dubitiamo perchè ella dice e sente la verità, ma lo faccia, resistendo a quanto le viene chiesto dai suoi colleghi, lo faccia chiedendo consiglio ed aiuto al suo collega il Presidente del Consiglio, seguendo l'esempio di quanto egli faceva al-

lorchè era ministro del tesoro, rispondendo come egli rispondeva quante volte i suoi colleghi andavano a chiedergli maggiori fondi; rievocò al Presidente del Consiglio gli splendidi discorsi che egli pronunciava in quel tempo, discorsi così ricchi di aggettivi luminosi, per la difesa del Tesoro e del bilancio dello Stato; li ricordi a lui stesso ed a' suoi colleghi questi discorsi, per impedire che noi continuiamo in questa via di spese eccessive, le quali, Iddio tenga lontano il presagio, ci condurranno fra due o tre anni al massimo - se non al disavanzo - a qualche cosa che gli si avvicina. (*Approvazioni*).

Io confido nella energia di lei. (*Vive e generali approvazioni. Applausi*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Senato comprenderà che io non potrei rimanere sotto l'impressione che può avere lasciato il discorso pronunziato dall'onor. senatore Rattazzi, che nuovamente ringrazio per le parole cortesi rivolte al mio indirizzo.

Quantunque questo non sia un compito che spetti a me, tuttavia mi preme ricordare che il Ministero, appena costituito, si riservò un tempo ragionevole, come usano di fare tutti i nuovi Ministeri, per preparare il suo programma e si presentò infatti al Parlamento alla fine di aprile.

Io non ho sott'occhio il calendario...

RATTAZZI. Il 28 di aprile.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Le vacanze di Pasqua precedettero, non susseguirono la presentazione del Ministero al Parlamento. I mesi di maggio e di giugno, il senatore Rattazzi lo ricorderà, furono mesi di vita parlamentare molto operosa e intensa. (*Interruzione del ministro della pubblica istruzione*).

Anzi, come osserva sotto voce il mio collega della pubblica istruzione, che è più preciso di me nel calendario (*ilarità*), i lavori parlamentari si chiusero il 7 luglio, vale a dire un po' più tardi del consueto; e se la riapertura del Parlamento non avvenne prima del termine abituale, ciò dipese da pubbliche calamità. (*Interruzione del senatore Rattazzi*).

Non credo quindi possa imputarsi al Governo se si dovette ricorrere all'esercizio provvisorio. Ma veniamo alla finanza, lasciando il calendario.

Certo la cifra dei 65 milioni su cui ha insistito il senatore Rattazzi è una cifra notevole; però, se si procede all'analisi, l'impressione che l'annuncio della cifra produce si attenua di molto.

Innanzitutto, rilevo che le spese derivanti da leggi approvate fra il maggio e il luglio ascendono a due o tre milioni. Le somme grosse sono quelle dei disegni di legge, e questi furono presentati mano mano che si realizzava l'incremento delle entrate. Così, appunto perchè la condizione del bilancio in corso era molto favorevole, il ministro del tesoro proponeva con l'assestamento di trasportare 12 milioni di spese militari dall'esercizio 1911-912 all'esercizio attuale. Può dirsi questa una nuova spesa, un alleggerimento del bilancio 1911-912?

Mi rincresce di tediare il Senato, ma qualche spiegazione particolare a questo riguardo è necessaria.

Esaminiamo le cifre più grosse che costituiscono i 65 milioni. Un milione corrisponde ai maggiori proventi delle tasse universitarie. Un milione e settecento mila lire rappresenta il concorso dello Stato nelle spese degli ospedali di Roma, e 900 mila il rimborso delle sovrimposte alle provincie e ai comuni danneggiati dal terremoto calabro-siculo; due somme autorizzate da leggi del 1908 e del 1909. E procediamo nell'analisi: 733 mila lire riguardano spese per effetto di altro terremoto; 800 mila per le scuole italiane all'estero; 500 mila per reintegro ai bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna; 2 milioni e ottocento mila lire per oneri d'istruzione provenienti da precedenti leggi, e 7 milioni e duecentocinquanta mila per l'istruzione primaria; un milione e duecento mila lire per l'educazione fisica, secondo un antico disegno di legge; un milione e settecento mila per la Cina. Quest'ultima somma negli anni scorsi si approvava con ritardo; nell'esercizio corrente si è chiesta un po' prima al Parlamento, ma stiamo studiando di risparmiarla per l'avvenire.

Ancora altre cifre: 800,000 lire per l'Università di Roma; un milione e novantamila per la riduzione della ferma dei reali carabinieri; in-

fine, 25 milioni, e questa è la somma più alta, per le spese della marina.

Vede quindi l'onorevole senatore Rattazzi che, esaminando singolarmente le diverse partite, la cifra, a primo aspetto impressionante, finisce per diventare una cifra ragionevole.

RATTAZZI, *relatore*. Non è questa la questione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quanto alle condizioni finanziarie, prego il Senato di considerare che, come ho avuto l'onore di dichiarare, le previsioni sono condotte con tale rigore che mi sono astenuto dal calcolare alcun aumento di entrata, per il lungo spazio di 17 mesi; e ho potuto presagire per l'esercizio prossimo un avanzo.

Noi abbiamo quindi la fortuna non solo di chiudere in avanzo il bilancio del 1910-11, ma di poter prevedere un avanzo anche per il bilancio successivo. Fu per ciò che poco fa io mi sono felicitato della nostra situazione finanziaria ed ho rinunciato a caricare sugli avanzi del Tesoro alcune spese alle quali ho accennato. Si persuada l'onorevole senatore Rattazzi che la nostra finanza s'ispira a concetti di assoluta severità; io mi auguro che tutti i ministri del Tesoro possano per un lungo avvenire dire

quel che io ho detto per un biennio, cioè annunziare la chiusura dell'esercizio corrente con un avanzo notevole e fare eguale pronostico per il venturo esercizio.

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Mi permetto di osservare all'onor. ministro del tesoro che io non ho voluto fargli un addebito per le somme che egli ha portate nel bilancio di quest'anno; ho solo detto, e vi insisto, ch'egli non aveva preveduto queste spese, così che se non si avessero avuti questi maggiori proventi, proventi che non erano stati nemmeno preveduti, noi saremmo caduti nel disavanzo. Questo ho detto e questo mantengo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Questa è cosa che avviene sistematicamente in occasione di ogni bilancio.

RATTAZZI, *relatore*. Ma non avviene in forza di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,278,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,500,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	3,500,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	915,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	645,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7	Prodotti dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,800,000 »
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,072,000 »
10	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	250,000 »
11	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	462,467.76
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.	194,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	48,800,000 »
14	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata. (Articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	66,490,467.76

	<i>Riporto</i> . . .	66,490,467.76
15	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata	21,000 »
		66,511,467.76
	Contributi.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
16	Imposta sui fondi rustici	82,090,000 »
17	Imposta sui fabbricati	98,000,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	279,000,000 »
		459,090,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
19	Tasse di successione	44,500,000 »
20	Tasse di manomorta	5,300,000 »
21	Tasse di registro	85,000,000 »
22	Tasse di bollo	71,500,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	25,000,000 »
24	Tasse ipotecarie	9,800,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	14,400,000 »
		255,500,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>	
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	32,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	32,500,000 »
27	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata	2,500,000 »
		35,000,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
28	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	1,000,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
29	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	30,000,000 »
30	Imposta sulla fabbricazione della birra	8,500,000 »
31	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	100,000 »
32	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.	3,000,000 »
33	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata	2,300,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	96,000,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione del glucio	1,000,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di seme di cotone	<i>per memoria</i>
37	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
38	Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	11,000,000 »
38 <i>bis</i>	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi di accensione surroganti i fiammiferi (Legge 6 marzo 1910, n. 83)	<i>per memoria</i>
39	Imposta sulla rettificazione degli olii minerali greggi e sulla estrazione degli olii minerali di resina, di catrame e di ogni altra materia .	<i>per memoria</i>
40	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	12,000,000 »
41	Doganе e diritti marittimi	304,400,000 »
42	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	48,018,600 »
43	Dazio di consumo della città di Roma	4,998,276 »
		521,316,876 »

<i>Private.</i>		
44	Tabacchi	294,000,000 »
45	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	50,000 »
46	Sali	84,500,000 »
47	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	2,500,000 »
48	Lotto e tassa sulle tombole	89,000,000 »
		470,050,000 »
Proventi di servizi pubblici.		
49	Poste	103,000,000 »
50	Corrispondenza telegrafica	20,400,000 »
51	Prodotto delle reti telefoniche urbane	8,300,000 »
52	Prodotto delle linee telefoniche interurbane	2,950,000 »
53	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica	250,000 »
54	Tasse di pubblico insegnamento	13,000,000 »
55	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	6,600,000 »
56	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,500,000 »
57	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonché dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407)	<i>per memoria</i>
58	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe	
<i>Da riportarsi</i> : . . .		156,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	156,000,000 »
		per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
59		Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	910,000 »
60		Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica	90,000 »
61		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose d'antichità o d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364	<i>per memoria</i>
62		Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio. (Legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
63		<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . .	866,500 »
64		Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	42,000 »
65		Proventi delle carceri	5,900,000 »
66		Diritti dovuti per il servizio araldico. (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000 »
67		Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	<i>per memoria</i>
68		Proventi eventuali delle zecche	1,616,000 »
69		Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,200 »
			<hr/> 165,612,700 » <hr/>
		Rimborsi e concorsi nelle spese.	
70		Rimborso dai vari Ministeri, della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	84,891,900 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 84,891,900 » <hr/>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	84,891,900 »
71	Rimborso dai vari Ministeri della somma inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	927,000 »
72	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,692,750 »
73	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 8 ottobre 1906, n. 551)	2,603,000 »
74	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10. (Interessi 3.75 per cento)	2,983,252 »
75	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261	12,312,040 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie . . .	4,282,904 »
77	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie	261,326 »
78	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	1,670,159 »
79	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	<i>per memoria</i>
80	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	113,624,331 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	113,624,331 »
	dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3)	9,734,200 »
81	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per lavori straordinari alle linee	10,238,674 »
82	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito emessi per le somme fornite dal Tesoro a termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione	369,797 »
83	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893	<i>per memoria</i>
84	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	383,700 »
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 »
86	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	592,125 »
87	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	2,120,813.94
88	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,695,696.76
89	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli Istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,759,024.86
90	Concorsi universitari e per Istituti superiori. (Legge 13 nov. 1859, n. 3725)	860,730 »
91	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293)	269,942.50
92	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	137,390 »
	<i>Da riportarsi</i>	142,074,325.06

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	142,074,325.06
93	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	222,770 »
94	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	914,500 »
95	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,530 »
96	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,320 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,288,720 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,212,130 »
99	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	104,000 »
100	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,327,440 »
		155,336,735.06
	Entrate diverse.	
101	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	800,000 »
102	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,800,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	3,000,000 »
104	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	200,000 »
105	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	5,000 »
106	Somme inscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,805,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

		<i>Riporto</i>	10,805,000 »
106 <i>bis</i>	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti		<i>per memoria</i>
106 <i>ter</i>	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere e per cause diverse		<i>per memoria</i>
107	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge		3,786,750 »
108	Proventi e ricuperi di portafoglio		1,351,000 »
109	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638		4,500,000 »
110	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca		<i>per memoria</i>
111	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486.		1,300,000 »
112	Partecipazione dello Stato agli utili dei tre Istituti di emissione, ai termini degli articoli 67, 70 e 73 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373		3,500,000 »
113	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31		<i>per memoria</i>
114	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli destinato al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra (Legge 7 luglio 1901, n. 287)		<i>per memoria</i>
115	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, escluse quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 20 giugno 1909, n. 364)		<i>per memoria</i>
115 <i>bis</i>	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e d'antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		<i>per memoria</i>
115 <i>ter</i>	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito a' termini dell'art. 6 del regolamento approvato con		
		<i>Da riportarsi</i>	25,242,750 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	25,242,750 »
	R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, e da erogarsi a favore delle Università di Palermo, Messina e Catania (Legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
116	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima. . . .	300,000 »
117	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
118	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)	<i>per memoria</i>
118 <i>bis</i>	Diritti di segreteria nei RR. Istituti universitari da erogarsi a favore degli Istituti medesimi (Art. 68 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638 e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)	<i>per memoria</i>
119	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 1° febbraio 1906, n. 30)	<i>per memoria</i>
120	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del Codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
121	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 »
122	Entrate diverse dei Ministeri	1,628,500 »
123	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.	200,000 »
124	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	300,000 »
125	Prodotto della vendita di materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506). . .	<i>per memoria</i>
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.	430,000 »
127	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	150,000 »
127 <i>bis</i>	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (Art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	28,293,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,293,250 »
	di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato approvato con R. decreto 5 settembre, 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
128	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a - Spese effettive .	1,675,000 »
		29,968,250 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
129	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	687,480 »
130	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 »
131	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	35,330 »
132	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	173,000 »
133	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	217,800 »
134	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	367,900 »
135	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	106,000 »
136	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	15,000 »
137	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,602,510 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	2,602,510 »
138	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542	171,400 »
139	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
140	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
141	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	901,020 »
142	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	134,899.56
143	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
144	Anticipazione di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	<i>per memoria</i>
145	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
146	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
147	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	30,000 »
148	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281	2,000 »
149	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
150	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
151	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aper-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,841,829.56

	<i>Riporto</i> . . .	3,841,829.56
	ture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
152	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese da sostenersi dal Ministero delle poste e dei telegrafi per il riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 719)	646,000 »
		4,487,829.56
	Entrate diverse.	
153	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	2,200 »
154	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524.	200,000 »
155	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	43,605.87
156	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
157	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere per la biblioteca medesima (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
158	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	245,805.87

	<i>Riporto</i> . . .	245,805.87
159	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
160	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
161	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	3,000,000 »
162	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagii dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico).	<i>per memoria</i>
163	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.	260,000 »
164	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,750,000 »
165	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
166	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	<i>per memoria</i>
167	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,255,805.87

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	5,255,805.87
168	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
169	Prezzo di vendita del fabbricato demaniale ad uso della Regia zecca da reintegrarsi al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato alla costruzione ed all'impianto della nuova zecca di Stato	165,000 »
170	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria I ^a - Spese effettive . . .	<i>per memoria</i>
		5,420,805.87
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
171	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	47,501.41
172	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti nella categoria II ^a - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
173	Somma da provvedersi mediante emissione, sia, di certificati ferroviari nominativi di credito e obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, sia, di rendita redimibile 3 per cento netto, per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	45,952,498.59
		46,000,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
174	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . .	750,000 »
175	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	450,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,200,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,200,000 »
176	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	660,000 »
177	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	175,000 »
178	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	110,000 »
179	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
180	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
181	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473)	<i>per memoria</i>
182	Ricavo dall'alienazione di navi destinato all'acquisto del carbone (legge 21 marzo 1907, n. 118)	<i>per memoria</i>
183	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496	<i>per memoria</i>
184	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .	13,840 »
185	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . .	140,000 »
		2,298,840 »

Accensione di debiti.

186	Somma da ricavarsi, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e leggi 15 luglio 1906, nn. 324-325)	<i>per memoria</i>
187	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324)	148,800,000 »
188	Somma da ricavarsi per completare il fondo di dotazione di magazzino dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
189	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato i fondi necessari per l'acquisto e la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
189 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima.	3,890,000 »
190	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
191	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	<i>per memoria</i>
192	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico della leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	<i>per memoria</i>
193	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, appro-	
	<i>Da riportarsi</i>	152,690,000 »

	<i>Riporto</i>	152,690,000 »
	vato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	2,000,000 »
194	Somma da mutuarsi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	<i>per memoria</i>
195	Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Legge 14 luglio 1907, n. 537)	<i>per memoria</i>
196	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, modificato con le leggi 1° luglio 1906, n. 302 e 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
196 <i>bis</i>	Anticipazioni del Comune di Torino per la costruzione di edifizii militari, da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521	<i>per memoria</i>
		154,690,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.		
197	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	273,924.03
198	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,589,405.90
199	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	81,000 »
200	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli	
<i>Da riportarsi</i>		1,944,329.93

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,944,329.93
	Ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
201	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di speditività corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
202	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	4,656,688 »
203	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie .	1,544,715 »
204	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie	56,745 »
205	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi, a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	495,515 »
206	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	<i>per memoria</i>
207	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3)	3,345,294 »
208	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per i lavori straordinari alle linee .	1,083,255 »
209	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa dell'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,126,541.93

	<i>Riporto</i> . . .	13,126,541.93
	netto, emessi per le somme fornite dal Tesoro, ai termini dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per l'acquisto e la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione	23,488 »
210	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10)	1,029,908 »
211	Riscossione di anticipazioni varie	99,080 »
		14,279,017.93
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
212	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682).	500,000 »
213	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		500,000 »
	Partite che si compensano nella spesa.	
214	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	<i>per memoria</i>
215	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali . .	170,000 »
216	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
217	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
218	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
219	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	230,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,140,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,140,000 »
220	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)		157,000 »
221	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746		<i>per memoria</i>
222	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.		9,310.04
223	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339		9,433,438 »
224	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)		<i>per memoria</i>
225	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166)		<i>per memoria</i>
226	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche		600,000 »
227	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati, dal 1° gennaio 1909 al servizio delle pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, (art. 3, lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418)		3,700,000 »
			15,039,748.04
	Prelevamenti sull'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1905-906.		
228	Somma da prelevarsi dal fondo di cassa esistente presso la tesoreria, destinata a far fronte alle spese di miglioramento e di ampliamento dei servizi telefonici (Legge 24 marzo 1907, n. 111, art. 5).		1,236,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

**Prelevamenti dal conto corrente
istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188.**

229	Prelevamenti dal conto corrente col Tesoro dello Stato, al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188)	<i>per memoria</i>
Ricuperi diversi.		
230	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,990,000 »
231	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	69,554.54
232	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, da versarsi a reintegro al conto corrente istituito dalla legge medesima per provvedere a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
233	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III ^a - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		2,059,554.54
CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.		
234	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	16,941,527.54
235	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,053 »
236	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	16,867.50
		16,963,448.04
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	16,963,448.04
237	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	40,000 »
238	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 »
239	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	10,000 »
240	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	11,500,000 »
241	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	3,303,842 »
242	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	16,501,724 »
243	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa Nazionale di previdenza	425,000 »
244	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidati negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	4,000 »
245	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	8,312,200 »
246	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV ^a - Partite di giro	<i>per memoria</i>
		57,060,333.04

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

	Redditi patrimoniali dello Stato	66,511,467.76
Contributi	Imposte dirette	459,090,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	255,500,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	35,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	1,000,000 »
	Imposte indirette sui consumi	521,316,876 »
	Privative	470,050,000 »
	Proventi di servizi pubblici	165,612,700 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	155,336,735.06
	Entrate diverse	29,968,250 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	2,159,386,028.82

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

	Rimborsi e concorsi nelle spese	4,487,829.56
	Entrate diverse	5,420,805.87
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	9,908,635.43
	<i>CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate</i>	<i>46,000,000 »</i>

<i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>	
Vendita di beni ed affrancamenti di canoni	2,298,840 »
Accensione di debiti	154,690,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	14,279,017.93
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	500,000 »
Partite che si compensano nella spesa	15,039,748.04
Prelevamenti sull'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1905-906	1,236,000 »
Prelevamenti dal conto corrente istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188	»
Ricuperi diversi	2,059,554.54
Totale della categoria terza	190,103,160.51
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	246,011,795.94
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	2,405,397,824.76
<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro</i>	<i>57,060,333.04</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive	2,159,386,028.82
{ Parte ordinaria	9,908,635.43
{ Parte straordinaria	2,169,294,664.25
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	46,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	190,103,160.51
Totale dell'entrata reale	2,405,397,824.76
Categoria IV. — Partite di giro	57,060,333.04
Totale generale	2,462,458,157.80

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME					Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
ENTRATA	2,159,386,028.82	9,908,635.43	46,000,000 »	190,103,160.51	246,011,795.94	2,169,294,664.25	46,000,000 »	190,103,160.51	2,405,397,824.76	57,060,333.04	2,462,458,157.80
SPESA :											
Ministero del tesoro	717,220,849.53	13,474,728.50	»	205,136,833.04	218,611,561.54	730,695,578.03	»	205,136,833.04	935,832,411.07	589,629.50	936,422,040.57
Il delle finanze	277,051,378 »	3,662,328 »	»	1,187,000 »	4,849,328 »	280,713,706 »	»	1,187,000 »	281,900,706 »	33,192,397 »	315,093,103 »
Id. di grazia, giustizia e culti	52,313,430 »	316,182 »	»	»	316,182 »	52,629,612 »	»	»	52,629,612 »	260,261.15	52,889,873.15
Id. degli affari esteri	21,464,694 »	10,000 »	»	»	10,000 »	21,474,694 »	»	»	21,474,694 »	255,052 »	21,729,746 »
Id. dell'istruzione pubblica.	96,256,117.32	4,445,191.41	»	»	4,445,191.41	100,711,308.73	»	»	100,711,308.73	1,570,142.93	102,281,451.66
Id. dell'interno.	115,203,985 »	2,830,080 »	»	»	2,830,080 »	118,034,065 »	»	»	118,034,065 »	1,665,775 »	119,699,840 »
Id. dei lavori pubblici	41,701,000 »	73,949,000 »	46,000,000 »	»	119,949,000 »	115,650,000 »	46,000,000 »	»	161,650,000 »	8,697,444.38	170,347,444.38
Id. delle poste e dei telegrafi	112,638,676 »	6,268,856 »	»	79,748.45	6,348,604.45	118,907,532 »	»	79,748.45	118,987,280.45	672,292.97	119,659,573.42
Id. della guerra	306,728,900 »	50,217,500 »	»	»	50,217,500 »	356,946,400 »	»	»	356,946,400 »	7,283,801.12	364,230,201.12
Id. della marina	183,456,177.32	288,000 »	»	»	288,000 »	183,744,177.32	»	»	183,744,177.32	2,716,486.99	186,460,664.31
Id. di agricoltura, industria e commercio.	20,214,770 »	4,529,868 »	»	2,052,000 »	6,581,868 »	24,744,638 »	»	2,052,000 »	26,796,638 »	157,050 »	26,953,688 »
	1,944,259,977.17	159,991,733.91	46,000,000 »	208,455,581.49	414,447,315.40	2,101,251,711.03	46,000,000 »	208,455,581.49	2,358,707,292.57	57,060,333.04	2,415,767,625.61
Avanzo	+ 215,126,051.65	»	»	»	»	+ 65,042,953.17	»	»	+ 46,690,532.19	»	+ 46,690,532.19
Disavanzo	»	- 150,083,098.48	»	18,352,420.98	- 168,435,519.46	»	»	- 18,352,420.98	»	»	»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio. (Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1911 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, per il periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, cioè:

<i>Entrata e spesa effettiva.</i>	
Entrata	L. 2,169,294,664.25
Spesa	» 2,104,251,711.08
Avanzo effettivo	L. + <u>65,042,953.17</u>

<i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
Entrata	L. 46,000,000 »
Spesa	» 46,000,000 »
	L. <u>»</u>

<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	L. 190,103,160.51
Spesa	» 208,455,581.49
Eccedenza passiva L. —	<u>18,352,420.98</u>

<i>Partite di giro.</i>	
Entrata	L. 57,060,333.04
Spesa	» 57,060,333.04
	L. <u>»</u>

<i>Riassunto generale.</i>	
Entrata	L. 2,462,458,157.80
Spesa	» 2,415,767,625.61
Differenza attiva . L. +	<u>46,690,532.19</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FALCONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FALCONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Falconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Per il mantenimento del liceo musicale di S. Cecilia in Roma » (N. 371-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per il mantenimento del liceo musicale di S. Cecilia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 371-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 17 febbraio 1910 fra il Governo, rappresentato dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal Presidente della deputazione provinciale, il comune di Roma rappresentato dal sindaco, e l'accademia di Santa Cecilia in Roma rappresentata dal suo Presidente.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1910-911, e nei successivi, allo stanziamento di lire 52,000, che era iscritto nei bilanci precedenti col titolo di assegno alla Regia accademia di Santa Cecilia in Roma per il liceo musicale, sarà sostituito uno stanziamento di lire 92,000, come assegno fisso al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma che è costituito in ente morale autonomo.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 sarà iscritta in apposito capitolo la somma di lire 20,000, quale aumento dell'assegno fisso al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma per il primo semestre dell'anno 1910.

(Approvato).

ALLEGATO.

Convenzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Fra le loro eccellenze il comm. avv. Edoardo Daneo, ministro dell'istruzione pubblica, ed il comm. prof. Antonio Salandra, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

ed i signori: conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

comm. Ernesto Nathan, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

conte Enrico di San Martino e di Valperga, presidente della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa;

i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della Reale Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciali e comunali e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato, la provincia e il comune di Roma provvedono, come è stabilito negli articoli seguenti, al mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Il liceo sarà eretto in ente morale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1910 lo Stato aumenta da lire 52,000 a lire 92,000 l'assegno annuo iscritto nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per il manteni-

mento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

La provincia e il comune di Roma si obbligano da parte loro a concorrere alla spesa di mantenimento del liceo, inserendo nei relativi bilanci, con pari decorrenza dal 1° gennaio 1910, le quote del loro concorso, giusta la presente convenzione, e cioè un contributo annuo di lire quindicimila la provincia, e un contributo annuo di lire quarantacinquemila il comune.

Art. 3.

Col complessivo fondo annuale di lire 152,000, costituito dal contributo dello Stato, della provincia e del comune di Roma, come all'articolo precedente, oltrechè con il provento delle tasse scolastiche stabilite dallo statuto del liceo, sarà provveduto:

a) alla spesa di tutto il personale, sia di ruolo, sia straordinario, del liceo, fermo restando quanto è disposto dal Regio decreto 7 luglio 1887, n. 4754 (serie 3ª), che pone lo stipendio del direttore a carico del bilancio dello Stato, e del Regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, che approva il ruolo organico della Regia scuola di recitazione annessa al liceo;

b) alla dotazione annua per le spese di materiale occorrente al liceo in una somma adeguata all'importanza dell'istituto;

c) alla assegnazione di una somma di lire 10,000 a favore della Regia Accademia di Santa Cecilia affinché essa provveda alla spesa del proprio personale distinto da quello del liceo, e all'adempimento dei fini che essa si propone;

d) a tutte le altre spese previste dalla presente Convenzione o stabilite dallo statuto del liceo.

Art. 4.

La provincia di Roma ha un proprio rappresentante nella Commissione amministrativa del liceo, della quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due del comune di Roma, un rappresentante del Ministero del tesoro, due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e il direttore dell'Istituto.

Art. 5.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del liceo si esercita per

mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 6.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del liceo, è riconosciuto alla provincia ed al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente, per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alle scuole del liceo (escluse quelle di piano-forte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire a giovani poveri regolarmente ammessi nelle scuole del liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'istituto.

Presso il liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale e lo statuto del liceo sono approvati dal Governo del Re.

Il Governo avrà facoltà di introdurre, sentita la Commissione amministrativa, quelle successive modificazioni che potranno essere richieste dallo sviluppo dell'istituto e dal progresso degli studi.

Art. 8.

I regolamenti del liceo sono approvati dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'istruzione le nomine del personale, i bilanci preventivi e i conti consuntivi del liceo, gli storni da un capitolo all'altro del bilancio, e in generale ogni atto eccedente i limiti della ordinaria amministrazione.

Art. 9.

Al liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà in facoltà della Regia Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa; ma essa

dovrà formare una sezione a parte, pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La Regia scuola di recitazione annessa al liceo musicale di Santa Cecilia, con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del liceo stesso.

Fatta a Roma questo giorno diciassette febbraio millenovecentodieci (1910).

Art. 11.

La Regia accademia e il liceo hanno sede, con ingressi distinti, nella parte che occupano presentemente dell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline, e che sarà determinata con apposito verbale di consegna.

L'uso della grande sala sarà regolato da accordi fra la Presidenza della Regia accademia di Santa Cecilia e la Commissione amministrativa del liceo, tenendo conto ch'essa dovrà servire principalmente per le esercitazioni, i saggi, le premiazioni, ecc., del liceo, ed anche per i concerti e le tornate solenni della Regia Accademia.

Della suppellettile del liceo, organi ed altri strumenti, mobili, biblioteca scolastica, ecc., sarà redatto regolare inventario e ne sarà fatta consegna alla Commissione amministrativa del liceo.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni trenta e sarà approvata per legge.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso 3 anni prima.

Qualora non intervenga denuncia nel termine suindicato, la convenzione vincolerà le parti per altri dieci anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13.

I professori ed impiegati, pei quali il ruolo organico del liceo portasse una diminuzione di stipendio, seguiranno a ricevere la differenza a titolo di assegno personale a carico del bilancio del liceo stesso.

Art. 14.

Per venire in aiuto di quei professori ed impiegati, in servizio del liceo musicale al momento dell'approvazione di questa convenzione, i quali, divenuti inabili per età o per malattia, debbano lasciare il posto, è costituito un fondo di assegni che sarà iscritto in ciascun anno nel bilancio del liceo.

Fatto a Roma questo giorno diciassette febbraio millenovecentodieci (1910).

Il ministro della pubblica istruzione

EDOARDO DANELO.

Il ministro del tesoro

ANTONIO SALANDRA.

presidente della deputazione provinciale di Roma

ALBERTO CENCELLI.

Il sindaco di Roma

ERNESTO NATHAN.

Il presidente della Regia accademia di Santa Cecilia

ENRICO DI SAN MARTINO.

CORRADO RICCI, *teste.*

NICOLA D'ATRI, *teste.*

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera » (N. 437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 437).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Permetta il Senato a me, come comprovinciale dell'on. professore Ridola, di esprimere il mio plauso ed il sentimento di viva riconoscenza per l'atto munifico da lui compiuto con la donazione fatta allo Stato del suo museo.

Con questo atto egli ha reso di pubblica ragione un museo archeologico prezioso, messo insieme con lunghe e pazienti fatiche e con spese non indifferenti: museo che era sua proprietà privata, e che costituiva la parte più bella, e a lui più cara, del suo patrimonio. (*Approvazioni*).

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall'onor. senatore Del Giudice. Il professore, onor. Ridola, ha compiuto un atto di patriottismo scientifico che merita tutta la nostra ammirazione. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. In assenza del relatore, sono lieto di avere io l'occasione di associarmi, in nome dell'Ufficio centrale, alle parole di lode pronunciate dal collega Del Giudice e dal ministro dell'istruzione pubblica all'indirizzo del dottore Ridola, tanto più che ho la fortuna di essere antico ammiratore personale delle sue virtù altissime di cittadino, di pubblico amministratore e di studioso.

Conosco il dottor Ridola da parecchi anni. È difficile trovare uomo più modesto nella sua operosità, più limitato nell'apprezzamento dell'opera propria, più assiduo, più diligente di quanto egli si è dimostrato in questa raccolta alla quale ha dedicato tempo, fatica e danaro che pure costava sacrifici.

Donando il museo preistorico di Matera allo Stato, egli ha reso un grande servizio agli studi intorno alla civiltà e alla vita primordiale delle regioni meridionali; perchè l'importanza del suo museo non è limitata all'agro materano, ma è importantissima per gli studi che riguardano l'antica vita delle Puglie e di tutto il versante adriatico dell'Appennino fino al mare e fino allo Ionio.

Detto ciò, in nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di raccomandare al Senato il suo voto favorevole e il suo plauso al dottore Ridola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprietà dell'onor. Domenico Ridola.

(Approvato).

Art. 2.

La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di Regio Museo Domenico Ridola;

(Approvato).

Art. 3.

Il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo è nominato custode dell'ultima classe nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, approvato con la legge del 27 giugno 1907, n. 386, con decorrenza d'anzianità e di stipendio dal giorno dell'approvazione della presente legge.

Il numero dei custodi dell'ultima classe indicato nel ruolo organico predetto è aumentato di uno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Impianto di una rete radiotelegrafica interna » (N. 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto di una rete radiotelegrafica interna ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 421).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per l'impianto di una rete radio-telegrafica interna è autorizzata la spesa di lire 500,000. Tale spesa sarà iscritta, mediante decreto del ministro del tesoro, nei bilanci della guerra e della marina, per gli esercizi 1910-11 e 1911-12, nella misura di lire 125,000 per ciascun esercizio e per ciascun bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1, riguardante il bilancio della guerra, sarà portata in aggiunta dell'ammontare complessivo stabilito per le spese straordinarie degli esercizi 1910-11 e 1911-12 dalle vigenti disposizioni.

Quella riguardante il bilancio della marina sarà portata in aggiunta all'ammontare complessivo di spese effettive consolidate stabilito dalle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata di alcuni terreni presso Gaeta » (N. 426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata di alcuni terreni presso Gaeta ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata alla « Società cooperativa Vetreria operaia federale » anonima, con sede amministrativa a Milano, un tratto di terreno della piazza d'armi di Gaeta della complessiva superficie di metri quadrati 20,567.50 al prezzo complessivo di lire 10,288.75 ed alle condizioni contenute nel compromesso firmato per accettazione dal rappresentante della Società suddetta in data 17 giugno 1910 e che si allega.

La Società acquisitrice dovrà nel terreno anzidetto impiantare nel termine di due anni successivi alla pubblicazione di questa legge il suo stabilimento industriale di vetreria.

Questa condizione sarà inclusa nell'atto pubblico di compra-vendita.

È aperta la discussione.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA LEOPOLDO. Non dubito che il Governo si sarà assicurato, in ogni caso, il ricupero di oggetti antichi che si possano ritrovare in quella zona archeologica.

Dico questo perchè, avendo letto lo schema di contratto, non ho veduto nessuna clausola relativa a questa restrizione. Di più io dico ancora che potrebbe darsi che, scavando quel suolo archeologico, nei pressi della via Appia e dell'antica Gaeta, si trovino resti di tale importanza che non consentano costruzioni moderne.

Io non faccio che ricordare queste circostanze e sono certo che nel contratto definitivo questa restrizione sarà messa e che sia anche provveduto che, qualora vengano fuori dei monumenti antichi, non sia colla vendita pregiudicata la loro conservazione.

RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI, *relatore*. La Commissione ha esaminato il disegno di legge unicamente nei termini nei quali era stato presentato.

Questo progetto di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e l'Ufficio centrale non ha fatto altro che occuparsi della regolarità dei termini del contratto, vedere cioè se, tenuto conto delle disposizioni di legge, si poteva dare il voto favorevole, come l'aveva dato la Camera dei deputati.

La questione sollevata dall'onor. Torlonia non fu sottoposta all'esame della Commissione, ed io non potrei, per mio conto, che esprimere un voto nel senso che, in tutto ciò che è possibile, si tenga conto delle raccomandazioni fatte dall'onor. Torlonia, alle quali l'Ufficio centrale non può che associarsi volentieri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Assicuro l'on. senatore Torlonia che della sua raccomandazione sarà tenuto il maggior conto.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onorevole ministro della guerra ricorderà che io gli chiesi notizia intorno alle vendite a trattative private o per legge, nelle quali si presentarono acquirenti per interposta persona. Per esempio, in Roma, in via S. Vitale, sotto alla Reggia, fu fatta la vendita di un'area che poi fu ceduta a frati stranieri che hanno costruito un grande convento. Io non so quanto sia prudente di avere in certe località conventi. Per informazioni prese seppi che il Ministero della guerra vendette i residui di terreno a lui pertinenti, e così poi viene il giorno in cui occorrono aree per nuove costruzioni necessarie alla preparazione dell'armamento nazionale. Mi basta ricordare che prima la guerra si poteva fare per mare e per terra; di recente si pensò di combattere anche in cielo. Perdendo beni propri, si dovranno pagare forti somme per acquistare suoli di proprietà private.

Io ricordo che non si fece uso della disposizione dell'art. 27 della legge sull'abolizione della manomorta in Roma, per la quale si dà l'azione di chiedere l'annullamento di tutti i contratti, i quali siano fatti per interposta persona, anche se a trattative private e a titolo oneroso, quando si abbia la prova della interposta persona.

Questo ricordo vale un'avvertenza per la responsabilità che noi abbiamo dinanzi all'avvenire nazionale. Sento in questi giorni parlare del terzo risorgimento di Roma, ma i conventi sono pullulati in tal modo nella libera Roma e nelle provincie, che monache, frati e preti pare che costituiscano una grande parte della popolazione, fra la quale vi sono stranieri in gran numero.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni...

PIERANTONI. Desidererei una risposta dall'onor. ministro, perchè si tratta di una questione gravissima.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io vorrei pregare l'onorevole senatore Pierantoni di meglio precisare il suo pensiero, che non ho bene compreso. Il disegno di legge che si discute, si riferisce alla vendita di breve tratto della

piazza d'armi di Gaeta per l'impianto di una vetreria, che darà lavoro a quella popolazione: non è certo località per conventi o monasteri, e sotto questo riguardo l'onorevole senatore Pierantoni può essere tranquillo. Egli ha voluto alludere ad un'area a S. Vitale qui in Roma, non ricordo bene quando e da chi alienata. Non aveva risposto per questa semplice considerazione, che la sua osservazione parevami non riguardasse questo disegno di legge, che ha scopi bene determinati.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Mi perdoni, onor. ministro della guerra, ma per quanto mi credea l'ultimo dei giuristi che seggono qui, sono certo di non essere uscito dall'argomento. Io non ho detto che darò voto contrario a questo disegno di legge, perchè conosco quella località fin dal 1860 e dal tempo dell'assedio di Gaeta; ho detto soltanto che si faccia attenzione in questi casi di vendite di beni appartenenti al Demanio o al patrimonio della guerra e dello Stato, perchè si verifica il fatto deplorabile nella deficienza di terreni di averne venduto uno che doveva servire alla Guerra, che si comprò per mezzo di interposta persona e che è servito a fabbricare un enorme convento. Io non so se il mio amico, l'onorevole ministro Spingardi, conosce San Vitale. Il terreno, sul quale è stato eretto un convento di stranieri, era dato ad una distinta Società di giovani e di giovanette che vi facevano ginnastica e vi giocavano a *law-tennis*; ebbene, non valsero istanze ad impedire la vendita. Ho ricordato che vi è un articolo di legge per cui si possono annullare vendite simiglianti. Ho fatto una raccomandazione che ho rivolto non solamente al ministro della guerra, ma anche al Ministero incaricato dell'amministrazione del Demanio, e perciò il ministro della guerra avrebbe potuto rispondere di tener conto della raccomandazione e che nel capitolato di vendita si può scrivere il divieto di costruire sul terreno conventi.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni di fondi al capitolo n. 71 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio stesso per gli esercizi 1911-12 e 1912-13** » (N. 188 A).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni di fondi al capitolo 71, del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio stesso per gli esercizi 1911-1912 e 1912-1913** ».

La Commissione di finanze vi ha apportato delle modificazioni. Il signor ministro di agricoltura le accetta?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. segretario, Di Prampero, di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 188-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FRASCARA. Dalla relazione ministeriale che precede il disegno di legge ho potuto rilevare che in sostanza si tratta di autorizzare la spesa di lire 130,000 per lavori di sistemazione e di abbellimento della stazione climatica nella foresta demaniale di Vallombrosa, e per dotare di acqua potabile la località detta Saltino, ove sono sorti numerosi alberghi e villini.

Tutti conosciamo le bellezze naturali di quegli ameni luoghi, e desideriamo che la stazione climatica diventi sempre più amena e sia frequentata da numerosi forestieri.

Dobbiamo tuttavia considerare che dalle spese proposte trarranno il massimo vantaggio i proprietari di alberghi, di villini e di terreni. Non so quindi se la spesa sia giustificata, nè se sia giusto e conveniente che essa vada totalmente a carico dello Stato. Mi pare che anche i proprietari di alberghi, villini e terreni dovrebbero dare il loro concorso in proporzione al beneficio che risentiranno.

È vero che alla spesa si propone di far fronte con una eguale entrata ricavabile dal taglio della foresta, ma questa è un'entrata

che spetta al Demanio, e che dovrebbe servire a spese nel solo interesse dello Stato, e non a vantaggio di interessi particolari.

Attendo dalla saggezza dell'onor. ministro una spiegazione.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbo premettere anzitutto che si tratta di un disegno di legge di data alquanto antica, poichè era stato presentato alla Camera dei deputati dall'onor. Cocco-Ortu, di concerto col ministro del tesoro di allora, onor. Carcano, e che risale al 24 novembre del 1909. Venne poi portato al Senato dal mio predecessore, onor. Luzzatti, di concerto col ministro del tesoro del tempo, onorevole Sallandra.

Questo disegno di legge richiama la sua ragione dalla legge speciale del 29 dicembre 1901, n. 535, che dichiarava stazione climatica anche la foresta di Vallombrosa.

Comprendo le ragioni che muovono le osservazioni dell'onor. senatore Frascara; non si può però non riconoscere che la foresta di Vallombrosa, per le ragioni stesse per le quali fu dichiarata come sede di stazione climatica, si trovi in condizioni speciali. Ora la somma di 130 mila lire che dovrebbe essere spesa per dotare la stazione climatica di Vallombrosa di acqua potabile e per migliorarne la viabilità, specialmente con la costruzione di nuove strade, rappresenta appunto una necessità per la stazione climatica di Vallombrosa.

Una delle ragioni che mossero coloro che proposero la legge del 1901 sulle stazioni climatiche, fu quella di rendere le foreste ricercati luoghi di piacere, luoghi di tranquillità; di rendere, cioè, le foreste accette, apprezzate e ben volute dalle popolazioni. Si comprende che una volta affermato questo concetto, una foresta dichiarata stazione climatica non debba essere semplicemente una abetina o un bosco qualunque, ma che debba essere qualche cosa di più.

Io credo quindi che l'onor. Frascara possa trovare ragione di tranquillizzarsi, in quanto che coi provvedimenti proposti si risponde appunto al concetto stesso per cui la foresta di Vallombrosa venne dichiarata stazione climatica.

Chi conosce poi questo centro, sa quale importanza esso abbia e come esso costituisca un centro nella Toscana, dove trovasi la scuola forestale, la quale deve giovare delle comodità che vengono dalla foresta stessa. Ciò tanto più che la scuola di Vallombrosa si sta ora per trasformare, secondo un progetto di legge che è già stato presentato all'altro ramo del Parlamento, in una stazione di ricerche superiori forestali, che costituirà la sede sperimentale e pratica dell'Istituto superiore forestale, che verrà fondato in Firenze.

Per tutte queste ragioni, le 130 mila lire che si spendono per migliorare la viabilità e la dotazione dell'acqua potabile a Vallombrosa, vengono sostanzialmente a dare alla foresta di Vallombrosa vantaggi che la completano, sia nel senso indicato dalla legge del 1901, sia anche rispetto a queste nuove esigenze degli studi.

Io prego quindi l'onore. senatore Frascara ed il Senato di voler dare il proprio consenso a questo disegno di legge.

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha date, le quali tuttavia non mi persuadono perfettamente della necessità di questa spesa, specialmente dopo la discussione fatta del bilancio dell'entrata e la dimostrata urgenza di curare le massime economie.

Ad ogni modo, alcune considerazioni fatte dall'onorevole ministro, mi confortano a dare il mio voto favorevole al disegno di legge, cioè quelle che si riferiscono alla importanza sempre crescente dell'Istituto forestale di Vallombrosa che ha attinenza con i problemi forestali per i quali il Senato ha sempre dimostrato il massimo interesse. Mettiamo quindi a favore del servizio forestale anche questa spesa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 130,000, da ripartirsi in parti eguali al capitolo 71 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'eser-

cizio finanziario 1909-910, ed ai capitoli corrispondenti del bilancio stesso, per gli esercizi successivi 1911-912 e 1912-913.

La detta somma sarà erogata nelle spese dei lavori stabiliti da regolari progetti di sistemazione idraulica e stradale da eseguirsi nella foresta demaniale inalienabile di Vallombrosa, dichiarata dalla legge 29 dicembre 1901, n. 535, stazione climatica.

(Approvato).

Art. 2.

Alle spese dei detti lavori sarà provveduto in economia a cura e sotto la immediata direzione del personale tecnico dell'Amministrazione forestale, mediante anticipazioni adeguate a favore dell'ispettore forestale di Firenze, preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della foresta suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per gli esercizi finanziari 1910-911, 1911-912 e 1912-913, sarà iscritto un capitolo speciale, al quale verrà stanziata una somma corrispondente a quella assegnata al bilancio della spesa, in dipendenza del precedente articolo primo, per imputarvi il ricavo della utilizzazione straordinaria dei prodotti del bosco, da ottenersi senza pregiudizio del buon governo della selva e dei suoi proventi ordinari.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Camerini, Candiani, Caravaggio, Carle Giuseppe, Casana, Cavasola, Cefaly, Cerruti, Colleoni, Conti, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Martino, Dini, Di Prampero.

Fabrizi, Falconi, Felli Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Foratti, Frascara.

Gessi, Giorgi, Golgi, Greppi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi-Ulderico, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Pierantoni, Ponzio-Vaglia, Primerano, Pullè.

Quarta.

Rattazzi, Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Rignon, Riolo, Roux, Ruffo.

Saladini, Salvarezza, San Martino, Schupfer, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vischi.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 101

Favorevoli 86

Contrari 15

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 101

Favorevoli 86

Contrari 15

Il Senato approva

Per il mantenimento del liceo musicale di S. Cecilia in Roma:

Senatori votanti 101

Favorevoli 85

Contrari 16

Il Senato approva.

Cessione allo Stato del museo Domenico Ridola in Matera:

Senatori votanti 101

Favorevoli 86

Contrari 15

Il Senato approva.

Impianto di una rete radio-telegrafica interna:

Senatori votanti 101

Favorevoli 88

Contrari 13

Il Senato approva.

Vendita a trattativa privata di alcuni terreni presso Gaeta:

Senatori votanti 101

Favorevoli 84

Contrari 17

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni di fondi al cap. 71 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 ed ai capitoli corrispondenti

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1911

del bilancio stesso per gli esercizi 1911-912 e 1912-913 :

Senatori votanti	111
Favorevoli	79
Contrari	22

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 15.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (N. 441);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bompensiere (Montedoro) (N. 442);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Chiuppano (N. 443);

Nuovo organico per l'Amministrazione centrale della guerra (N. 444),

GIOVEDÌ, 9 FEBBRAIO, ALLE ORE 15.

Seduta pubblica.

Discussione sulle proposte di riforma del Senato. (Nn. CII e CIII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 18 febbraio 1911 (ore 15.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.